

**AII. A**

**UNIONE TRESINARO SECCHIA**

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER LA  
REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO E  
ASSISTENZIALE DOMICILIARE A SOSTEGNO DELLE  
FAMIGLIE, DELLE PERSONE DI MINORE ETA' E  
NEOMAGGIORENNI**

**01.02.2024 – 31.01.2027**

## INDICE

art. 1 Oggetto	pag. 3
art. 2 Destinatari	pag. 5
art. 3 Obiettivi	pag. 5
art. 4 Contestualizzazione del quadro progettuale	pag. 6
art. 5 Tipologie di attività	pag. 6
art. 6 Criteri di quantificazione degli interventi	pag. 6
art. 7 Compiti operativi da realizzare	pag. 7
art. 8 Sedi e riferimenti di servizio	pag. 8
art. 9 Il personale – requisiti e obblighi assicurativi e contributivi	pag. 8
art. 10 Compiti dell'aggiudicatario	pag. 10
art. 11 durata	pag. 10
art. 12 responsabile unico di progetto e direttore dell'esecuzione del contratto	pag. 11
art. 13 divieto di modifiche introdotte dall'esecutore	pag. 11
art. 14 modifiche contrattuali	pag. 11
art. 15 revisione prezzi	pag. 11
art. 16 termini di pagamento e fatturazione	pag. 12
art. 17 obblighi, responsabilità e oneri dell'aggiudicatario	pag. 12
art. 18 obblighi a carico dell'unione trisinaro secchia	pag. 13
art. 19 polizze assicurative	pag. 13
art. 20 garanzie	pag. 14
art. 21 avvio dell'esecuzione del contratto e clausola sociale	pag. 14
art. 22 disposizioni in ordine alla sicurezza sul lavoro e alla valutazione dei rischi dei lavoratori	pag. 15
art. 23 sospensione dell'esecuzione del contratto - verbale di sospensione	pag. 15
art. 24 verifica e controllo	pag. 16
art. 25 subappalto – divieto di cessione del contratto – cessione del credito	pag. 16
art. 26 oneri inerenti il servizio e spese contrattuali	pag. 16
art. 27 inadempienze, penalità e decadenza per risoluzione del contratto	pag. 17
art. 28 completamento delle prestazioni nel caso di procedura di insolvenza o di impedimento alla prosecuzione dell'affidamento con l'esecutore designato	pag. 18
art. 29 fallimento, liquidazione, trasformazione dell'aggiudicatario	pag. 18
art. 30 estensione degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici	pag. 19
art. 31 obbligo di riservatezza e trattamento dei dati personali	pag. 19
art. 32 foro competente e controversie	pag. 19
art. 33 Disposizioni finali e rinvio	pag. 19

## **ARTICOLO 1 – OGGETTO**

Il presente capitolato ha per oggetto l'organizzazione, il coordinamento e la realizzazione di un servizio socio-educativo e assistenziale domiciliare a sostegno delle famiglie, delle persone di minore età e neomaggiorenni in situazioni di difficoltà e di rischio sociale, in carico al Servizio Sociale Unificato (di seguito SSU) dell'Unione Tresinaro Secchia.

Tale servizio si realizza attraverso:

### **A) SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE E ALLE PERSONE DI MINORE ETÀ IN CONDIZIONE DI DISAGIO E RISCHIO SOCIALE:**

A1) attività di sostegno educativo, sociale e/o assistenziale alle funzioni genitoriali nell'ottica del miglioramento della qualità della relazione genitori-figli, da realizzarsi presso il domicilio delle famiglie stesse, nei luoghi di accoglienza in cui le famiglie sono temporaneamente ospiti, nei luoghi di riferimento quotidiano, volte a stimolare i genitori ed assumere stili e comportamenti adeguati alle esigenze di crescita dei figli, volte a stimolare i genitori ad assumere stili e comportamenti adeguati alle esigenze di crescita dei figli, ad affiancare le famiglie nell'accesso alle risorse del territorio e nei luoghi di vita quotidiani con funzioni di mediazione e di ponte, ad accompagnare genitori in situazione di grave difficoltà personale temporanea (sanitaria, psichiatrica). In tale ambito potranno essere sviluppate azioni coerenti con le metodologie PIPPI, a favore di famiglie che non possono essere coinvolte per nel programma.

A2) attività di sostegno educativo individuale in favore di persone di minore età o neomaggiorenni in condizione di particolare disagio psicosociale e familiare, da realizzarsi presso il domicilio, nei luoghi dove queste siano temporaneamente accolte, nei luoghi di vita quotidiani, volte a migliorare le loro relazioni sociali e le loro capacità di accesso alla rete delle opportunità territoriali strutturate, nonché supportare il lavoro psicosociale di elaborazione delle esperienze sfavorevoli vissute e di sviluppare le capacità di resilienza residue. In questo ambito saranno da privilegiare attività da svolgersi in piccoli gruppi, attraverso una proposta costante di attività in gruppo.

A3) attività educative a favore di ragazzi e neomaggiorenni in condizione di ritiro sociale che potranno essere realizzate al domicilio, nei luoghi scolastici e/o nei luoghi individuati per la ri-socializzazione degli stessi, secondo il piano individualizzato sottoscritto dall'equipe multidisciplinare sociosanitaria ed educativa, e/o di supporto alle competenze genitoriali.

### **B) SERVIZIO DI SPAZIO NEUTRO orientato a garantire il diritto delle persone di minore età a mantenere relazioni significative e positive con i propri genitori, laddove si sia interrotta la convivenza ed in particolare:**

B1) attività di supporto educativo alla relazione genitore/figlio in esecuzione di provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria a protezione del minore o di provvedimenti adottati dal SSU ai sensi dell' ex art. 403 cc;

B2) attività di supporto educativo e mediazione, in situazioni di separazione conflittuale dei genitori. Il piano di intervento dovrà tenere conto delle specifiche prescrizioni impartite dall'autorità giudiziaria, in vista di una progressiva autonomia nella fruizione della relazione genitoriale.

### **C) SOSTEGNO EDUCATIVO INTENSIVO INTEGRATO ALLE FAMIGLIE E ALLE PERSONE DI MINORE ETÀ ALLONTANATE DAL NUCLEO O A RISCHIO DI ALLONTANAMENTO, identificate ai sensi della DGR n. 1102/ del 14/07/2014, consistenti in attività di supporto educativo intensivo (indicativamente almeno 6 ore settimanali) a**

favore di famiglie e minori che presentano caratteristiche ascrivibili alla tipologia di "caso complesso" così come descritta dalla dgr citata sopra (minori con disabilità accertata, minori con diagnosi di problematiche di natura psicopatologica, minori vittime di maltrattamento, abuso, trauma, violenza assistita), che necessitano di interventi di protezione e tutela, quale misura alternativa all'allontanamento dal nucleo di origine.

D) SOSTEGNO EDUCATIVO E/O SOCIOASSISTENZIALE IN FAVORE DI PERSONE DI MINORE ETA' E NEOMAGGIORENNI IN CONDIZIONE DI DISABILITA' GRAVE/GRAVISSIMA E ALLE LORO FAMIGLIE, che potrà essere esteso anche ai fratelli minori di persone nelle condizioni di cui sopra prevedendo:

D1) attività di sostegno educativo e/o socioassistenziale per persone di minore età e neomaggiorenni in condizione di disabilità grave, da realizzarsi presso il domicilio delle stesse o in luoghi ludico – ricreativi – educativi volte a sviluppare, rinforzare, mantenere le capacità della persona, facilitare l'accesso alle opportunità di socializzazione e di sperimentazione delle abilità latenti, supportare e sollevare le famiglie nello svolgimento dei compiti di cura anche al fine di migliorare la qualità della relazione genitori/figli;

D2) attività di sostegno educativo e/o socio assistenziale per persone di minore età e neomaggiorenni in condizione di disabilità gravissima, da realizzarsi presso il domicilio delle stesse o nei luoghi terapeutici – ludici – ricreativi – educativi individuati dal progetto personalizzato, e per il supporto degli impegni di cura delle loro famiglie, collaborando al perseguimento della massima qualità di vita personale, familiare, sociale. Gli interventi potranno essere realizzati anche all'interno delle strutture prescolastiche e scolastiche, in alternanza con il domicilio, garantendo la continuità dei percorsi, laddove la frequenza si configuri come intervento di prevalente carattere sociale e socio-assistenziale.

E) SUPPORTO ALL'INTEGRAZIONE DELLE PERSONE STRANIERE, attraverso interventi di mediazione culturale, anche in affiancamento ad interventi previsti nell'ambito dei punti A, B, C e D, traduzione di cartelle, comunicazioni e materiale informativo, di approfondimento culturale di tematiche connesse all'esercizio della genitorialità, rivolte agli operatori dei servizi, e accompagnamento alla comprensione dei provvedimenti emessi dalle autorità giudiziarie.

F) SERVIZIO DI CONSULENZA AGLI SPORTELLI SOCIALI E IMPLEMENTAZIONE DELLA CARTELLA SOCIO ASSISTENZIALE attraverso attività di supporto e coordinamento degli operatori addetti all'accoglienza presso le sedi dello sportello sociale e programmazione e monitoraggio degli step di infomatizzazione delle cartelle sociali di tutte le aree afferenti al SSU.

2. Il SSU mantiene la competenza riguardo l'indirizzo, la verifica ed il controllo del servizio oggetto del presente capitolato. Il SSU mantiene la titolarità della presa in carico rispetto alle famiglie, alle persone di minore età e ai neomaggiorenni, destinatari del servizio, individua i bisogni e le condizioni rispetto ai quali si intende intervenire, garantendo i raccordi con tutti gli operatori ed i servizi coinvolti.

In coerenza con le indicazioni e gli obiettivi forniti dal SSU, l'aggiudicatario programma il servizio, ne pianifica l'attività ed elabora il progetto personalizzato di sostegno educativo, sociale ed assistenziale, evidenziando gli specifici interventi che si intendono realizzare, gli strumenti e i metodi che saranno utilizzati, il personale che vi sarà dedicato.

## **ARTICOLO 2 - DESTINATARI**

Si considerano destinatari potenziali le famiglie, le persone di minore età ed i neomaggiorenni in carico al Servizio Sociale Unificato dell'Unione Tresinaro Secchia.

Gli specifici destinatari sono:

A) per le azioni di cui all'art. 1 punto 1 del capitolato: nuclei famigliari con figli di minore età, anche ad esse non affidati, che necessitano di sostegno, accompagnamento, mediazione per il miglioramento e la promozione della relazione genitori/figli, anche in condizione di emergenza/urgenza o a seguito dell'esordio di grave e acuta difficoltà; nuclei famigliari con figli di minore età, anche ad essi non affidati, che necessitano di aiuto e sostegno nell'organizzazione delle relazioni e delle risorse famigliari e nello sviluppo di abilità personali e sociali indispensabili al perseguimento e mantenimento dell'autonomia famigliare; persone di minore età e neomaggiorenni in condizione di particolare difficoltà psicosociale e/o ritiro sociale che necessitano di supporto educativo, accompagnamento, orientamento, facilitazione e verifica dei loro processi di socializzazione, dei percorsi scolastici e personali;

B) per le azioni di cui all'art. 1 punto 1 lett. B del capitolato: persone di minore età e neomaggiorenni che non convivono con uno o entrambi i genitori a causa di esecuzione di provvedimenti di protezione del minore emessi dall'autorità giudiziaria, o a causa di separazione conflittuale;

C) per le azioni di cui all'art. 1 punto 1 lett. C del capitolato: persone di minore età e neomaggiorenni che versino nelle condizioni di cui alla DGR 1102/14 e che necessitano di interventi di protezione e tutela;

D) per le azioni di cui all'art. 1 punto 1 lett. D del capitolato: persone di minore età e neomaggiorenni in condizione di disabilità grave/gravissima certificata ai sensi della legge 104/92 e loro nuclei famigliari, che necessitano di interventi integrati educativi e socioassistenziali a sostegno delle attività di cura e accudimento nonché di accompagnamento e orientamento in contesti ludici, ricreativi, socializzanti, ivi compreso il contesto scolastico, al fine di garantire la continuità domicilio/scuola;

F) per le azioni di cui all'art. 1 punto 1 lettera E del capitolato: genitori stranieri e/o persone di minore età straniera che necessitano di accompagnamento linguistico culturale nell'accesso alla rete dei servizi, con particolare riferimento all'orientamento rispetto alla condivisione dei contenuti e alla esecuzione dei provvedimenti emessi dalle autorità giudiziarie.

G) per le azioni di cui all'art. 1 punto 1 lettera F del capitolato: operatori del SSU, con particolare riferimento agli addetti allo sportello sociale, alle assistenti sociali addette al caricamento delle cartelle, ai responsabili referenti per le raccolte dati.

## **ARTICOLO 3 – OBIETTIVI**

Concorrere, attraverso il progetto complessivo, le azioni previste e le competenze professionali che verranno impiegate:

a) sostenere e supportare il percorso evolutivo dei nuclei famigliari in carico al servizio sociale per condizioni di disagio (relazionale, educativo, affettivo, economico, abitativo);

b) promuovere l'attenzione ai diritti delle persone di minore età e neomaggiorenni, compreso il diritto alle relazioni naturali primarie, e tutelare le loro condizioni esistenziali con le forme e gli strumenti più adeguati alle problematiche rilevate.

c) promuovere, facilitare e sostenere i saperi e le cure genitoriali, rendere praticabile la relazione fra genitori e figli, nelle situazioni di carenza ed inadeguatezza ai bisogni ed alle necessità dei figli, valorizzando e promuovendo le risorse ancora presenti;

d) accompagnare le persone di minore età e neomaggiorenni in situazioni di disagio personale e sociale nei percorsi di vita che si realizzano al di fuori della propria famiglia;

- e) promuovere forme di inserimento e partecipazione sociale per persone di minore età e neomaggiorenni, che presentino condizioni oggettive di particolare svantaggio garantendo il pieno esercizio dei loro diritti;
- f) promuovere modalità di accoglienza inclusive dell'utenza volte a favorire e snellire l'accesso al servizio.

#### **ARTICOLO 4 - CONTESTUALIZZAZIONE DEL QUADRO PROGETTUALE**

Il "progetto di gara" dovrà rendere esplicito l'approccio metodologico che si intende applicare nella realizzazione delle azioni previste, anche in riferimento alle evidenze che si stanno affrontando nel dibattito disciplinare e nella letteratura di settore circa le tematiche della genitorialità, dei rapporti intergenerazionali, dei diritti delle persone di minore età e della loro protezione, della prevenzione di fenomeni di maltrattamento, abuso ed emarginazione, della modifica dei percorsi giudiziari a tutela delle persone di minore età, della condizione dei minori con grave/gravissima disabilità, grave psicopatologia o ritiro sociale. Si dovrà avere cura in particolare di esplicitare eventuali strumenti e metodologie innovative applicabili, laddove queste facilitino la partecipazione delle famiglie e delle persone di minore età alla progettazione e realizzazione dei piani di intervento.

#### **ART. 5 – TIPOLOGIE DI ATTIVITA'**

Vengono di seguito esposte le principali attività da realizzare nell'ambito delle azioni previste all'art. 1, punto 1):

1. conduzione e gestione di percorsi educativi di sostegno all'esercizio delle funzioni genitoriali e al miglioramento della qualità della relazione genitore-figlio, intesa anche come sollievo alle famiglie stesse rispetto agli impegni di cura e assistenza;
2. conduzione e gestione di percorsi educativi intensivi per periodi volti a prevenire forme di grave disagio psicosociale;
3. conduzione e gestione di interventi di sostegno educativo domiciliare a favore di persone di minore età e neomaggiorenni;
4. conduzione e gestione di percorsi di emancipazione in favore di giovani adulti in uscita da percorsi di protezione, orientati all'autonomia;
5. conduzione e gestione di incontri vigilati fra genitori e figli, nonché incontri individuali di restituzione;
6. conduzione e gestione di interventi di accompagnamento all'inserimento sociale a favore di persone di minore età, neomaggiorenni e alle loro famiglie, privilegiando forme di accesso in piccolo gruppo;
7. collaborazione nella conduzione e gestione di incontri con minori e/o famiglie straniere.
8. conduzione di incontri di gruppo con operatori del SSU addetti all'accoglienza.

#### **ARTICOLO 6 - CRITERI DI QUANTIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI**

L'aggiudicatario dovrà assicurare la realizzazione degli accessi (equivalenti all'ora) per ogni anno di attività, con un costo orario comprensivo di:

- eventuali trasporti che si rendessero necessari e che dovranno essere effettuati dal gestore con mezzi propri debitamente assicurati;
- spese minute a carico degli educatori, per l'accesso ad attività;
- messa in disponibilità di sedi per attivazione dei dispositivi

come sotto indicato:

A) per le azioni di cui all'art 1 punto 1. lett. A): circa 40 fra nuclei famigliari con figli di minore età e persone di minore età e neomaggiorenni, per almeno n. 2.600 accessi annui e realizzazione di almeno tre gruppi di persone di minore età

EDUCATORE PROFESSIONALE	n. ore annue 2.600	n. ore complessive 7.800	€ 63.408,80 iva escl
-------------------------	--------------------	--------------------------	----------------------

B) per le azioni di cui all'art 1 punto 1. lett. B) circa 30 nuclei famigliari per almeno n. 2.900 accessi annui;

EDUCATORE PROFESSIONALE	n. ore annue 2.900	n. ore complessive 8.700	€ 70.725,20 iva escl
-------------------------	--------------------	--------------------------	----------------------

C) per le azioni di cui all'art 1 punto 1. lett. C): circa 20 fra nuclei famigliari e persone di minore età o neomaggiorenni, per almeno n. 3.900 accessi annui;

EDUCATORE PROFESSIONALE	n. ore annue 3.900	n. ore complessive 11.700	€ 95.113,20 iva escl
-------------------------	--------------------	---------------------------	----------------------

D) per le azioni di cui all'art 1 punto 1. lett. D): circa 30 minori disabili riconosciuti gravi o gravissimi ai sensi della legge n. 104/92 per almeno n. 1.300 accessi annui;

EDUCATORE PROFESSIONALE	n. ore annue 1.170	n. ore complessive 3.510	€ 28.533,96 iva escl
OPERATORE OSS	n. ore annue 130	n. ore complessive 390	€ 2.843,26 iva escl

E) per le azioni di cui all'art. 1 punto 1 lett. E) circa 45 nuclei per almeno n. 500 accessi annui.

MEDIATORE CULTURALE	n. ore annue 500	n. ore complessive 1.500	€ 11.570,00 iva escl
---------------------	------------------	--------------------------	----------------------

F) per le azioni di cui all'art. 1 punto 1 lett. F) circa 50 operatori del SSU, per almeno 12 incontri con i gruppi di lavoro adetti allo sportello sociale e al caricamento della cartella sociale, per almeno 180 accessi annui.

COORDINATORE	n. ore annue 180	n. ore complessive 540	€ 5.228,50 iva escl
--------------	------------------	------------------------	---------------------

## ART. 7 – COMPITI OPERATIVI DA REALIZZARE

Si indicano di seguito in modo sintetico, e non esaustivo, alcuni compiti connessi al contesto progettuale, agli obiettivi indicati e alle tipologie di attività conseguenti:

- effettuazione di incontri diretti con le famiglie e/o in forma di gruppo;
- effettuazione di incontri diretti con persone di minore età e neomaggiorenni e/o in forma di gruppo;
- svolgimento di attività di facilitazione e miglioramento della relazione fra genitori e figli alla luce delle indicazioni offerte dalla teoria dell'attaccamento e nell'ottica di potenziare le capacità di resilienza dei diversi membri del nucleo famigliare;
- effettuazione di attività di osservazione, valutazione, attivazione delle autonomie personali, sociali e relazionali del minore e dei componenti della sua famiglia;
- accompagnamento e facilitazione nelle attività educative, ludiche e di socializzazione per

persone di minore età;

- svolgimento di attività di orientamento, sostegno, programmazione dell'esecuzione delle principali attività domestiche;
- svolgimento di attività volte a garantire l'acquisizione delle competenze personali e sociali minime per una vita autonoma, anche attraverso specifici accompagnamenti;
- svolgimento di attività di accudimento della persona di minore età e/o del genitore in grave difficoltà;
- redazione della documentazione di percorso;
- partecipazione alle equipe multi professionali del Servizio Sociale Unificato;
- traduzione di documentazione;
- collaborazione nella gestione di contatti, anche telefonici, fra minori e famiglie straniere
- effettuazione di incontri di coordinamento con operatori del SSU addetti all'accoglienza o alla implementazione della cartella sociale;
- tenuta dei verbali e redazione della reportistica in relazione alle specifiche richieste dell'ufficio di direzione

### **ARTICOLO 8 - SEDI E RIFERIMENTI DI SERVIZIO**

Il servizio si svolge prevalentemente presso il domicilio delle persone di minore età e delle loro famiglie o presso i luoghi di integrazione sociale che saranno individuati nel progetto individualizzato.

Le attività potranno svolgersi altresì presso le sedi messe a disposizione dal SSU, previo accordo con lo stesso.

L'aggiudicatario dovrà indicare una sede, appositamente ed opportunamente attrezzata, nell'ambito del territorio dei Comuni facenti parte dell'Unione Tresinaro Secchia, in cui realizzare il **servizio di spazio neutro** di cui all'art. 1 punto 1 lettera B.

L'aggiudicatario dovrà provvedere a garantire al proprio personale il raggiungimento dei luoghi in cui si svolgono le attività, nonché il trasporto con mezzi propri, a qualsiasi titolo in possesso o uso, dei destinatari laddove si renda necessario.

### **ARTICOLO 9 - IL PERSONALE - REQUISITI E OBBLIGHI ASSICURATIVI E CONTRIBUTIVI**

Per svolgere l'attività oggetto del presente capitolato l'impresa aggiudicataria dovrà impiegare esclusivamente personale per il quale siano stati regolarmente adempiuti gli obblighi previsti dalle vigenti leggi in materia di assicurazioni sociali, assistenziali, previdenziali ed antinfortunistiche, compresa la responsabilità civile verso terzi.

L'impresa aggiudicataria si impegna ad esibire, a richiesta dell'Unione Tresinaro Secchia, la documentazione attestante l'osservanza di tutti gli obblighi suddetti.

L'impresa aggiudicataria, vista la specificità dell'attività socio - educativa e assistenziale richiesta, dovrà garantire il regolare e puntuale adempimento dell'attività affidatale, assicurando la continuità operativa e il necessario accompagnamento delle persone inserite nel servizio. Dovrà pertanto utilizzare operatori in possesso di adeguate competenze in materia di interventi socio - assistenziali o socio - educativi specificati nel presente capitolato.

Questi dovranno essere in possesso del diploma di scuola media superiore.

Almeno il 70% di tutto il personale di cui sopra dovrà possedere una comprovata esperienza di almeno due anni nel settore oggetto del presente capitolato.

Inoltre almeno il 70% del personale che si intende impiegare nel servizio dovrà essere in possesso di almeno uno dei seguenti titoli:

- educatore professionale in possesso di attestato di abilitazione rilasciato ai sensi del D.M. Sanità 10 febbraio 1984;



- educatore professionale ai sensi della Direttiva Comunitaria 51/1992, in possesso dell'attestato regionale di qualifica rilasciato al termine di Corso di formazione attuato nell'ambito del progetto APRIS;
- educatore in possesso di diploma di laurea in Scienze dell'Educazione o in -Scienze della Formazione, indirizzo "Educatore professionale extrascolastico";
- laurea o diploma di laurea in psicologia;
- laurea o diploma di laurea in pedagogia;
- laurea o diploma di laurea in scienze dell'educazione, scienze della formazione;
- laurea o diploma di laurea in sociologia;
- laurea o diploma di laurea in servizio sociale;
- attestato di qualifica professionale di Operatore Socio Assistenziale o Socio Sanitario.

Il personale dovrà essere indicato in numero e per impegno complessivo annuale espresso in ore. L'impresa aggiudicataria, in sede di offerta, dovrà allegare i curricula di tutti gli operatori.

L'impresa aggiudicataria, in sede di offerta, dovrà allegare i curricula di tutti gli operatori e uno schema sintetico che riporti: Nome e Cognome o identificativo del curriculum allegato, qualifica professionale, anni o frazioni di anni di esperienza di lavoro generica, anni o frazioni di anni di esperienza di lavoro specifica.

Restano a carico dell'aggiudicatario gli adempimenti, se e in quanto obbligatori, relativi all'applicazione del d.lgs. N. 81/2008 "Testo unico sulla sicurezza del lavoro" così come novellato dal d.lgs. n. 106/2009.

E' fatto obbligo all'impresa aggiudicataria di trasmettere al Servizio Sociale Unificato dell'Unione Tresinaro Secchia, ogni qualvolta si verificano variazioni, l'elenco del personale impiegato con l'indicazione del curriculum, della qualifica e del livello di inquadramento professionale.

L'impresa aggiudicataria si impegna a sostituire operatori assenti con personale già previsto all'interno del servizio garantendo livelli minimi di turnover. Nell'impossibilità di attivare tale modalità di sostituzione, allorché le esigenze richiedano una disponibilità superiore a quella attivabile con i restanti operatori, l'impresa aggiudicataria dovrà provvedere con personale aggiuntivo, dandone comunicazione al Responsabile Servizio Sociale Associato.

Il personale dovrà essere debitamente informato dei rischi propri del servizio in oggetto, nonché delle cautele da adottare; dovrà essere fornito di ogni strumento ed attrezzatura idonea alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

Pena risoluzione del contratto, l'impresa aggiudicataria è tenuta nei riguardi del personale impiegato nello svolgimento delle attività in oggetto del presente appalto a dare piena e integrale applicazione ai contenuti economico-normativi della contrattazione nazionale del settore e dei contratti integrativi territoriali e provinciali vigenti, con particolare riferimento al rispetto dei salari minimi contrattuali derivanti dalla stessa.

L'impresa aggiudicataria è altresì tenuta al pieno rispetto di tutte le leggi, regolamenti, disposizioni contrattuali disciplinanti i rapporti di lavoro della categoria, nonché le varie applicazioni territoriali in vigore. I suddetti obblighi vincolano l'aggiudicatario, anche e qualora non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, e indipendentemente dalla natura societaria o dalle dimensioni dell'impresa e da ogni sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'aggiudicatario solleva l'Unione Tresinaro Secchia da qualsiasi obbligo o responsabilità per retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazione e libretti sanitari e, in genere, da tutti gli obblighi risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, nonché le sanzioni previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia. Provvede pertanto alla

copertura dei rischi da infortuni o danni subiti o provocati dal personale, stipulando apposite assicurazioni.

L'aggiudicatario deve, in ogni momento, a semplice richiesta dell'Unione Tresinaro Secchia, dimostrare di avere provveduto a quanto sopra indicato, impegnandosi ad esibire la documentazione attestante l'osservanza i tutti gli obblighi suddetti. All'amministrazione appaltante resta comunque la facoltà di richiedere in merito opportuni accertamenti al competente Ispettorato provinciale del lavoro e/o sede INPS.

Il personale dell'impresa aggiudicataria incaricato dell'esecuzione degli interventi dovrà essere dotato dei mezzi necessari e dovrà mantenere un comportamento corretto nei riguardi degli utenti. In particolare ogni operatore dovrà garantire il rispetto del segreto professionale e della privacy delle persone che accederanno al Servizio, ai sensi del d.lgs. 196 del 30 giugno 2003 e successivo Reg.(UE) 2016/679. A tale scopo la ditta appaltatrice provvederà a fornire al momento dell'inizio della gestione, le modalità di trattamento dei dati ed il nominativo del Responsabile, impegnandosi a comunicare entro cinque giorni qualsiasi variazione.

Al personale, inoltre, è fatto divieto di accettare compensi, di qualsiasi natura, da parte degli ospiti e/o dei familiari in relazione alle prestazioni effettuate o da effettuarsi, che non siano espressamente previste nell'ambito del presente capitolato.

## **ARTICOLO 10 - COMPITI DELL'AGGIUDICATARIO**

L'aggiudicatario dovrà garantire annualmente la presenza di personale dedicato all'implementazione del servizio stesso, secondo la quantificazione degli interventi indicata all'art. 3 del presente capitolato.

L'aggiudicatario dovrà garantire che il progetto sia organizzato sulla base del raggiungimento degli obiettivi e dovrà curare il coordinamento tecnico degli operatori e la formazione in itinere che si renderà necessaria ai fini della realizzazione delle azioni richieste, e la messa a disposizione di quanto indicato all'art.8.

L'aggiudicatario dovrà inoltre produrre la seguente documentazione sulla attività svolta:

- relazioni periodiche per ogni singolo progetto attivato e realizzato, contenente l'aggiornamento rispetto alle attività svolte, agli obiettivi raggiunti, agli elementi di criticità rilevati, agli strumenti che si prevede di adottare per superare tali criticità, alle dinamiche relazionali osservate e al loro modificarsi nel tempo. Tali relazioni potranno costituire parte integrante della documentazione dovuta dal SSU alle autorità giudiziarie. La periodicità della redazione delle relazioni sarà concordata di volta in volta al momento dell'attivazione del singolo progetto;
- report al 30/06 ed al 31/12 di ogni anno con illustrazione dei dati di servizio utilizzando strumenti condivisi con il SSU

## **ARTICOLO 11 - DURATA**

**Il servizio verrà affidato per un periodo di 3 (tre) anni, presumibilmente dal 1/02/2024 al 31/01/2027**, con decorrenza dalla data reale di avvio del servizio a partire dalla sottoscrizione del contratto, salva la possibilità per l'Amministrazione di richiedere, nelle more della stipula del contratto, l'esecuzione anticipata del servizio; in tal caso il servizio inizierà dalla data che sarà comunicata dal RUP, a seguito della sottoscrizione del Verbale di inizio dello svolgimento del servizio.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata (opzione di Proroga) per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art.120, comma 10 del D.Lgs. 36/2023 fino ad un massimo di 6 (sei) mesi. In tal caso la Ditta aggiudicataria sarà tenuta all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto alle stesse condizioni.

Alla scadenza del contratto, in caso di nuova aggiudicazione con cambio di gestione, il contraente uscente si impegna a collaborare con il nuovo soggetto gestore al fine di garantire la continuità del servizio.

## **ARTICOLO 12 - RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

Il Responsabile Unico di Progetto è la Dott.ssa Elisa Garavelli del Settore dei Servizi Sociali dell'Unione Tresinaro Secchia, e il Direttore dell'Esecuzione del contratto è la Dott.ssa Luciana Colagiovanni del Settore Servizi Sociali dell'Unione Tresinaro Secchia entrambe nominate con Determinazione a contrattare n. 819 del 02/10/2023.

## **ARTICOLO 13 - DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL'ESECUTORE**

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal DEC e preventivamente approvata dalla stazione appaltante.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il DEC lo giudichi opportuno, comportano secondo le proprie disposizioni la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente.

## **ART. 14 – MODIFICHE CONTRATTUALI**

Sono ammesse modifiche contrattuali nei modi e nei limiti di quanto statuito dall'art. 120 del d.lgs 36/2023. La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, si riserva di imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

L'amministrazione si riserva comunque la facoltà di ordinare servizi complementari in aumento fino alla concorrenza del 20% del prezzo complessivo a base d'asta del servizio.

Si precisa che per attività complementari devono intendersi quelle non comprese nell'offerta e dipendenti dal sopravvenire di circostanze imprevedute, che risultino assolutamente necessarie per assicurare il servizio all'utenza, e tali da non poter essere separate dall'appalto principale, senza recare inconvenienti gravi per gli utenti, ovvero, pur essendo separabili, che siano strettamente necessarie per il suo perfezionamento. Tali variazioni verranno comunicate per iscritto dal SSU all'aggiudicatario e questi sarà obbligato ad osservarle.

## **ARTICOLO 15 - REVISIONE PREZZI**

È ammessa la revisione del prezzo d'appalto.

La revisione si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire in maniera prevalente, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 36/2023.

La richiesta di revisione in aumento del prezzo dovrà essere formulata dall'operatore economico aggiudicatario dell'appalto e sarà oggetto di riscontro entro il termine di giorni trenta decorrenti dalla richiesta medesima, con apposito provvedimento che, a seguito della predetta istruttoria, potrà disporre il motivato rigetto dell'istanza o il suo accoglimento, con la conseguente determinazione dell'incremento di prezzo da corrispondere.

In funzione dell'oggetto del contratto e dell'incidenza del costo del personale, ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, si farà riferimento o agli indici di variazione delle retribuzioni contrattuali.

In particolare, si potrà procedere alla revisione dei prezzi qualora vengano registrati incrementi (o diminuzioni) nelle retribuzioni del personale (variazioni delle retribuzioni e delle contribuzioni obbligatorie per il personale dipendente), sopravvenuti dopo la presentazione dell'offerta contrattuale, disposti dai contratti collettivi nazionali di lavoro adottati dall'appaltatore, da integrativi provinciali o da norme di legge, non prevedibili al tempo dell'offerta e comunque in essa non previsti. La revisione per variazioni in aumento delle retribuzioni potrà essere concessa solo se l'Appaltatore avrà recepito ed applicato il nuovo contratto per tutti i suoi dipendenti impegnati nei servizi oggetto del presente capitolato.

#### **ARTICOLO 16 - TERMINI DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE**

La Ditta aggiudicatrice provvederà ad emettere apposita fattura elettronica mensile per le prestazioni effettuate singolarmente per ciascun tipo di attività di cui all'art. 1, (compresa l'aliquota IVA dichiarata in sede di gara) direttamente al SSU, allegando ad essa il riepilogo mensile degli accessi effettivamente svolti da tutte le figure professionali impiegate ed i giorni nei quali l'attività è stata svolta.

I pagamenti verranno effettuati entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento delle fatture, sempre che entro tale termine non siano state accertate difformità o vizi relativamente ai servizi forniti rispetto alle clausole indicate nel presente capitolato.

Si precisa che le fatture dovranno essere inviate a:

Denominazione: UNIONE TRESINARO SECCHIA – Servizio Sociale Unificato

Sede legale: Corso Vallisneri n. 6 – 42019 Scandiano (RE)

P. I.: 02337870352

riportando obbligatoriamente il seguente riferimento: “Attività del servizio socio-educativo e assistenziale domiciliare a sostegno delle famiglie, delle persone di minore età e neomaggiorenni” e il CIG. In fase di fatturazione il costo orario dovrà essere al netto del ribasso presentato in sede di gara.

#### **ARTICOLO 17 - OBBLIGHI, RESPONSABILITA' E ONERI DELL'AGGIUDICATARIO**

L'aggiudicatario è tenuto all'osservanza delle leggi nazionali e regionali, decreti e regolamenti, vigenti o emanati anche in corso di servizio da Autorità competenti e relativi a questioni amministrative, assicurative, fiscali o sanitarie ed in genere da tutte le prescrizioni che siano o che saranno emanate dai pubblici poteri in qualsiasi forma, indipendentemente dalle disposizioni del presente capitolato.

Eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente saranno a carico del contravventore sollevando da ogni responsabilità l'Unione Tresinaro Secchia.

Per quanto non espressamente indicato nel presente atto si fa riferimento agli articoli 1655 e seguenti del Codice Civile.

Ogni responsabilità per danni che, in relazione all'espletamento del servizio o per cause ad esso connesse, derivino al committente, agli utenti o a terzi, persone o cose, è, senza riserve ed eccezioni, a totale carico dell'Aggiudicatario.

L'Aggiudicatario si impegna a garantire:

- la realizzazione del servizio secondo quanto proposto nel progetto presentato in riferimento a quanto indicato nel presente capitolato, parte integrante e sostanziale dello stesso;
- l'organizzazione e la gestione giuridica ed economica di tutto il personale necessario all'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato, nel rispetto dei criteri stabiliti nel presente capitolato;
- la formazione in favore del proprio personale che si renderà necessaria ai fini della realizzazione del progetto;

- la copertura di tutti gli obblighi assicurativi antinfortunistici, assumendone i relativi oneri;
- di farsi carico di ogni responsabilità civile e penale derivante da “culpa in vigilando” degli operatori nel rapporto con le persone seguite nelle attività del Servizio di cui all’oggetto;
- il pagamento delle spese relative al contratto d’appalto e di pubblicazione del bando di gara;
- l’assunzione delle spese di assicurazione secondo quanto previsto all’art. 17 del presente capitolato;
- l’adozione di tutte le migliorie e le metodologie operative di cui al progetto gestionale presentato in sede di offerta, che diventa parte integrante del contratto;
- la tutela della riservatezza dei soggetti assistiti;
- il rispetto delle norme che regolano il segreto professionale e il segreto d’ufficio. L’aggiudicatario si impegna altresì a non utilizzare in alcun caso le notizie e le informazioni in possesso dei suoi operatori e raccolte nell’ambito dell’attività prestata e a rispettare la normativa del d.lgs. 196 del 30/06/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successivo Reg.(UE) 2016/679;
- provvedere alla fatturazione secondo quanto previsto all’art. 13 del presente capitolato. Nello specifico delle attività del Servizio, l’aggiudicatario si impegna inoltre a garantire:
- l’organizzazione per l’accompagnamento e il trasporto degli utenti nei luoghi in cui si svolgono le attività previste dai progetti personalizzati o di gruppo, con automezzo messo a disposizione dall’aggiudicatario, nel rispetto delle norme di sicurezza, e/o mediante utilizzo degli ordinari mezzi di trasporto pubblico;
- l’acquisizione dei titoli di ingresso presso centri sportivi, ricreativi, o altre strutture di aggregazione relativamente al proprio personale;
- la titolarità della riscossione diretta di eventuali costi a carico delle famiglie e preventivamente comunicati al SSU, per l’accesso delle persone a tutte le attività previste nell’ambito del servizio quali ad esempio: eventuali costi di iscrizione e accesso ai centri sportivi, ricreativi, ludici, centri di aggregazione;
- la fornitura di materiali e strumenti per lo svolgimento di eventuali attività laboratoriali ed atelieristiche, nonché i materiali di consumo generici, da rinnovare ogni qualvolta se ne presenti la necessità, il tutto tassativamente in linea con quanto prescritto in materia di sicurezza del lavoro (d.lgs. n. 81/2008 “Testo unico sulla sicurezza del lavoro” così come novellato dal d.lgs. n. 106/2009).

#### **ART. 18 - OBBLIGHI A CARICO DELL’UNIONE TRESINARO SECCHIA**

Restano a carico dell’Unione Tresinaro Secchia i seguenti obblighi:

- 1) compiti di indirizzo, verifica e controllo;
- 2) governo dell’accesso e della dimissione dal servizio;
- 3) pagamento del corrispettivo, secondo le modalità di cui all’art. 13 del presente capitolato.

#### **ART. 19 - POLIZZE ASSICURATIVE**

Tutti gli obblighi assicurativi con i relativi oneri, sono a carico della ditta aggiudicataria, che ne sarà la sola responsabile; la mancata osservanza di quanto sopra comporterà la risoluzione del contratto con effetto immediato. A copertura di eventuali danni causati, dovuti a fatto o colpa inerente o conseguente l’espletamento del servizio, la ditta aggiudicataria dovrà impegnarsi a stipulare le seguenti polizze assicurative sotto specificate:

- a) responsabilità civile verso terzi (R. C. T.) e verso prestatori di lavoro (R. C. O.) con i seguenti massimali minimi di garanzia:
  - euro 5.000.000,00 (cinquemilioni) per sinistro e anno assicurativo;

- euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecento) per persona o cosa.

b) infortuni in favore degli utenti inseriti nelle attività, dei prestatori d'opera, dei tirocinanti e/o volontari.

La ditta aggiudicataria dovrà fornire, almeno 5 giorni prima dell'atto della stipula del contratto, onde sollevare il Servizio Sociale Unificato da qualsiasi responsabilità, tutta la documentazione comprovante la stipula delle polizze assicurative sopra indicate.

In ogni caso la ditta aggiudicataria sarà chiamata a risarcire il danno nella sua interezza qualora lo stesso dovesse superare il limite massimale. Tutti gli obblighi dell'appaltatore, non cesseranno con il termine dell'appalto, se non con il definitivo esaurimento di ogni spettanza, diretta o riflessa, dovuta al personale stesso.

## **ART. 20 – GARANZIE**

La ditta aggiudicataria, prima della stipula del relativo contratto dovrà prestare una garanzia definitiva il cui importo verrà calcolato con le modalità previste dall'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023, ovvero pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.

La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. L'importo effettivo sarà precisato nella lettera di comunicazione dell'aggiudicazione e anteriormente alla stipula del contratto l'Impresa aggiudicataria dovrà prestare la cauzione definitiva regolarmente costituita.

La garanzia dovrà essere costituita mediante fidejussione bancaria, polizza assicurativa, o rilasciata da intermediari finanziari, nel rispetto di quanto disposto dell'art. 106 del D.Lgs. n. 36/2023.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata in funzione dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto, nel limite massimo dell'80% dell'importo garantito. L'ammontare residuo del 20% è svincolato a conclusione del contratto, previo accertamento degli adempimenti, sulla base del certificato di regolare esecuzione. Dalla predetta data la garanzia cessa di avere effetto.

## **ART. 21 – AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO E CLAUSOLA SOCIALE**

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto. Ai sensi dell'art. 17 comma 8 del D.Lgs. 36/2023, l'avvio all'esecuzione del servizio potrà essere effettuata, in via d'urgenza, anche prima della sottoscrizione del relativo contratto. L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla Stazione Appaltante per l'avvio dell'esecuzione del servizio e qualora non adempia l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.

Si prevede, in accordo con la Ditta appaltatrice, una fase di avvio delle attività in cui realizzare le modalità di gestione previste nel presente appalto, al fine di garantire la qualità e la continuità con gli interventi già in atto. In particolare si prevede di sviluppare le attività, garantendo la presenza e in alcuni momenti della compresenza a giudizio insindacabile dell'UTS di eventuale personale dell'amministrazione al fine del passaggio di consegne e informazioni atte a garantire un buon funzionamento del servizio.

Il contratto collettivo applicato è il ccnl coop sociali settembre 2020. L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore), oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto. Ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo le stesse tutele del CCNL *[In alternativa, nel caso in cui siano cambiate le condizioni di esecuzione dell'appalto]* Considerato che sono cambiate le condizioni di esecuzione dell'appalto rispetto all'appalto stipulato con l'operatore uscente, il personale da riassorbire è definito in esito ad una verifica congiunta con appaltatore e sindacati.

## **ART. 22 - DISPOSIZIONI IN ORDINE ALLA SICUREZZA SUL LAVORO E ALLA VALUTAZIONE DEI RISCHI DEI LAVORATORI**

L'impresa aggiudicataria dovrà provvedere al rispetto della normativa vigente (d.lgs. n. 81/2008 "Testo unico sulla sicurezza del lavoro" così come novellato dal d.lgs. n. 106/2009) in ordine alla sicurezza dei posti di lavoro, ottemperando a tutte le disposizioni previste e tenendo in massimo ordine la documentazione ed i registri previsti. In tal senso l'impresa aggiudicataria, tenuto conto delle caratteristiche del servizio oggetto del presente appalto, dovrà fornire al responsabile del Servizio Sociale Unificato, prima dell'inizio dell'attività:

- nominativo, residenza e recapito del datore di Lavoro;
- nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Medico competente, nonché del rappresentante dei lavoratori; numero e presenza media giornaliera degli operatori previsti per l'esecuzione degli interventi;
- valutazione e rischi con riferimento alle mansioni previste nell'ambito del servizio oggetto del presente capitolato;
- informazioni sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate;
- mezzi/attrezzature disponibili e/o previsti per l'esecuzione degli interventi di cui al presente capitolato.

## **ART. 23 - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO - VERBALE DI SOSPENSIONE**

Il DEC ordina la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione. Di tale sospensione verranno fornite le ragioni. La sospensione della prestazione, potrà essere ordinata:

- a) per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica;
- b) in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che l'appalto proceda utilmente a regola d'arte.

Il DEC, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila apposito verbale di sospensione. Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il DEC redige i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto. Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti. In ogni caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 121 del d.lgs 36/2023.

## **ART. 24 - VERIFICA E CONTROLLO**

L'amministrazione appaltante si riserva la facoltà di verificare, tramite personale proprio, la qualità del servizio erogato ed ha facoltà di eseguire i necessari accertamenti. In particolare al SSU compete verificare e valutare la congruità e la puntualità degli interventi dell'aggiudicatario rispetto alle finalità e agli obiettivi del servizio. Nel caso si verificassero inadempienze, l'amministrazione appaltante informa l'aggiudicatario e richiede l'adozione dei provvedimenti necessari per l'immediato ripristino della situazione.

## **ART. 25 - SUBAPPALTO – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DEL CREDITO**

- 1 È ammesso il subappalto ai sensi e per gli effetti dell'Art 119, del D. Lgs n. 36/2023 e s.m.i; il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare, in conformità a quanto previsto dall'art. 119 del Codice. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.
- 2 Sono comunque vietati l'integrale cessione del contratto di appalto e l'affidamento a terzi della integrale esecuzione delle prestazioni che ne sono oggetto, così come l'esecuzione prevalente delle prestazioni ad alta intensità di manodopera. Il subappaltatore deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione degli stessi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le prestazioni prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
- 3 Ai sensi dell'art. 119 del d.lgs. 36/2023 è vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma, salvo quanto previsto all'art. 120, comma 1, lett. d) numero 2 del Codice ogni atto contrario è nullo di diritto.
- 4 La cessione del credito è disciplinata dall'art. 120 c. 13 del codice, ai fini dell'opponibilità all'Unione Tresinaro Secchia, la cessione del credito deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all'Unione medesima.
- 5 L'Unione Tresinaro Secchia si riserva la facoltà, in caso di urgenza e necessità, di dare avvio all'esecuzione anticipata del contratto anche nelle more di stipula dello stesso ai sensi dell'art. 50, comma 6, D.Lgs. 36/2023, previa costituzione della cauzione definitiva e presentazione delle polizze richieste nel presente Capitolato.
- 6 L'Operatore economico aggiudicatario è responsabile per i danni, derivati all'Amministrazione, a seguito della mancata stipulazione del contratto per propria colpa, così come per i maggiori oneri da sostenere a causa delle diverse condizioni di affidamento.

## **ART. 26 - ONERI INERENTI IL SERVIZIO E SPESE CONTRATTUALI**

Il contratto con l'Impresa aggiudicataria sarà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante, ai sensi di quanto previsto dall'art. 18 del



D. Lgs.36/2023. Sono a carico della ditta appaltatrice le spese di bollo, scritturazione, copie di eventuali registrazioni e ogni altro onere necessario alla stipulazione del contratto, fatta eccezione per le spese esplicitamente attribuite al SSU. Il contraente dovrà corrispondere l'importo dell'imposta di bollo in conformità alla tabella di cui all'allegato I.4 del D.Lgs. 36/2023. L'importo esatto verrà quantificato e comunicato solo dopo l'aggiudicazione dell'appalto. La corresponsione dell'imposta potrà avvenire tramite bonifico del corrispondente importo, alla tesoreria comunale, secondo le modalità che verranno rese note. Successivamente, la stazione appaltante provvederà ad effettuare i versamenti con modalità telematica all'Agenzia delle Entrate. Sono in oltre a carico dell'Aggiudicatario le spese di pubblicazione dell'avviso di gara.

## **ART. 27 - INADEMPIENZE, PENALITÀ E DECADENZA PER RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Nel caso in cui l'aggiudicatario rifiutasse di stipulare il contratto, il SSU procederà all'incameramento della cauzione provvisoria. Nel caso di gravi e persistenti inadempienze nella gestione del Servizio, segnalate per iscritto all'Aggiudicatario dal responsabile del SSU, compresa l'impossibilità a garantire il regolare e corretto svolgimento dello stesso, il SSU ha facoltà di risolvere "ipso facto e de iure" il contratto mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo raccomandata A. R. ovvero indirizzo pec comunicato in sede di stipulazione del contratto, incamerando la cauzione definitiva a titolo di penale e di indennizzo, fatto salvo l'accertamento dei maggiori danni. Fermo restando l'applicazione delle penalità citate, l'esercizio del diritto di recesso non pregiudica l'eventuale azione di rivalsa.

Il contratto, in particolare, è risolto "di fatto e di diritto" al verificarsi dei seguenti casi essenziali per il rapporto di servizio:

- a) per gravi e reiterate inadempienze nell'espletamento del servizio che forma oggetto del vigente rapporto contrattuale;
- b) per subappalto del servizio, senza preventivo consenso scritto dell'Amministrazione;
- c) quando di fatto l'aggiudicatario abbandoni il Servizio senza giustificato motivo;
- d) quando, decorso il termine di 7 giorni dalla notifica di apposita diffida ad adempiere, l'aggiudicatario non ottemperi agli obblighi previsti dal presente capitolato.

In casi meno gravi il Servizio Sociale Unificato si riserva comunque la facoltà di risoluzione del contratto con le modalità indicate quando, dopo che il Responsabile del SSU avrà intimato almeno due volte l'aggiudicatario, a mezzo raccomandata A. R. ovvero indirizzo pec qualificato, una più puntuale osservanza degli obblighi di contratto, questi ricada nuovamente nelle irregolarità contestategli o non abbia prodotto contro deduzioni accettate, se richieste.

Per la violazione degli obblighi dell'Aggiudicatario derivanti dal presente capitolato (riguardanti per esempio ritardi nelle comunicazioni - reportistiche dovute, iniziative non congrue assunte in modo autonomo e non condiviso con il Servizio Sociale Unificato) e in caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione del servizio, il Servizio Sociale Unificato ha la facoltà di procedere all'applicazione delle sanzioni e penalità sotto riportate. L'applicazione delle penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza a firma del Responsabile del Servizio Sociale Unificato o suo delegato, trasmessa all'Aggiudicatario per le sue eventuali controdeduzioni da rendersi in ogni caso entro 10 giorni dal ricevimento della contestazione stessa. Decorso inutilmente tale termine o ritenuto che le controdeduzioni non possano essere accolte, il Servizio Sociale Unificato provvederà ad applicare le penalità detraendole direttamente dal primo

pagamento utile, nel limite massimo del 20% della somma prevista.

Sono stabilite le seguenti penalità:

- a) per comportamenti gravemente scorretti o sconvenienti nei confronti dell'utenza e dei familiari, accertato a seguito di procedimento in cui sia garantito il contraddittorio: euro 500,00 per ogni singolo evento;
- b) per erogazione del servizio con personale non idoneo per qualifica professionale, verrà applicata per ogni giornata e per ogni operatore inadeguato una penale di euro 150,00;
- c) in caso di mancata sostituzione di operatori assenti si applica una penalità di euro 250,00 per ogni giorno e per ogni operatore assente non sostituito.

L'aggiudicatario, di norma, non può interrompere o sospendere il servizio, nemmeno per effetto di contestazioni che dovessero sorgere fra le parti.

In caso di interruzioni o sospensioni del servizio e/o gravi e persistenti carenze nell'effettuazione del medesimo, il Servizio Sociale Unificato, per garantirne la continuità, potrà far effettuare il servizio da un'altra ditta, anche ad un prezzo superiore a spese e a danni a carico dell'aggiudicatario stesso, fatto salvo, in ogni caso, quanto previsto nel presente articolo e nel successivo.

Tenuto conto della rilevanza pubblica del servizio l'amministrazione appaltante, contestualmente alla comunicazione di recesso, indica la data non superiore a 90 giorni, a partire dalla quale decorre la risoluzione. L'aggiudicatario non potrà accampare pretese di sorta e conserverà solo il diritto alla contabilizzazione e pagamento di quanto regolarmente eseguito.

Il SSU, fatti salvi i maggiori danni e l'applicazione della clausola risolutiva espressa, potrà rivalersi sulla cauzione:

- a copertura delle spese conseguenti al ricorso all'esecuzione d'ufficio o di terzi, necessarie per limitare i negativi effetti dell'inadempienza dell'aggiudicatario;
- a copertura delle spese di indizione di nuova gara per il riaffidamento del servizio, in caso di risoluzione anticipata del contratto per inadempimento dell'aggiudicatario.

#### **ART. 28 - COMPLETAMENTO DELLE PRESTAZIONI NEL CASO DI PROCEDURA DI INSOLVENZA O DI IMPEDIMENTO ALLA PROSECUZIONE DELL'AFFIDAMENTO CON L'ESECUTORE DESIGNATO**

In tutti i casi di insolvenza o di impedimento alla prosecuzione dell'affidamento con l'esecutore designato, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, la stazione appaltante si riserva di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento delle prestazioni, se tecnicamente ed economicamente possibile.

La stazione appaltante si riserva di disporre il nuovo affidamento alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato.

#### **ART. 29 - FALLIMENTO, LIQUIDAZIONE, TRASFORMAZIONE DELL'AGGIUDICATARIO**

Fallimento dell'aggiudicatario: il contratto si intenderà risolto nel giorno successivo alla pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento o, in ogni caso, alla data di conoscenza della stessa da parte dell'amministrazione appaltante. Sono fatte salve le ragioni e le azioni dell'amministrazione appaltante verso la massa fallimentare, anche per eventuali danni, con salvaguardia del deposito cauzionale.

Liquidazione - trasformazione dell'aggiudicatario: l'amministrazione appaltante avrà diritto tanto di pretendere la cessazione, quanto la continuazione da parte dell'eventuale nuova

impresa che subentri, così come riterrà di decidere sulla base dei documenti che l'aggiudicatario sarà tenuto a fornire.

### **ART. 30 – ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI CONDOTTA PREVISTI DAL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI**

Gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti dell'Unione Tresinaro Secchia, ai sensi e per gli effetti del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, vengono estesi, per quanto compatibili, anche ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa affidataria dell'appalto. Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà nel caso di violazioni da parte dei collaboratori dell'impresa contraente del suindicato codice.

Il codice di comportamento richiamato è pubblicato sul sito della stazione appaltante al seguente link:<https://www.tresinarosecchia.it>

### **ART. 31 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

- 1 Il personale addetto all'intervento è tenuto al segreto d'ufficio su fatti, circostanze e informazioni di cui venga a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti.
- 2 L'Appaltatore, in qualità di co-titolare del trattamento dei dati, assicura la tutela della riservatezza degli utenti, nel rispetto della dignità della persona, come tutela dall'ordinamento e secondo le modalità di trattamento dei dati previste dal Regolamento (UE) 2016/679, meglio noto come GDPR (General Data Protection Regulation).
- 3 I dati forniti dall'affidatario saranno trattati dall'Unione Tresinaro Secchia esclusivamente per finalità connesse alla procedura e per l'eventuale stipula e gestione del contratto e della rendicontazione ai sensi del nuovo Regolamento Europeo n. 679/2016 sulla protezione dei dati personali (GDPR) entrato in vigore il 25 Maggio 2018. I dati personali relativi ai partecipanti saranno oggetto di trattamento, con o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara stessa ("Codice in materia di protezione dei dati personali"). Titolare del trattamento è l'Unione Tresinaro Secchia con sede legale in C.so Vallisneri, 6 – 42019 Scandiano (RE) nella persona del Presidente pro tempore dell'Unione Tresinaro Secchia, Matteo Nasciuti.

### **ART. 32 - FORO COMPETENTE E CONTROVERSIE**

Ai fini dell'esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio e il proprio indirizzo pec al quale trasmettere tutte le comunicazioni.

Le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto saranno definite mediante il ricorso agli accordi bonari di cui all'art. 211 del d.lgs. 36/2023.

Il foro competente per eventuali controversie relative alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e scioglimento del presente contratto, sarà quello di Reggio Emilia

### **ART. 33 - DISPOSIZIONI FINALI E RINVIO**

La partecipazione alla presente gara comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le condizioni e clausole in esso contenute. Per quanto non previsto dal presente capitolato speciale, si fa rinvio, oltre che al codice civile, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici.